SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3345). Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 marzo 2004.

Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni . . . . Pag. 6

DIRETTIVA 24 marzo 2004.

Rilevazione della qualità percepita dai cittadini . . . Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 marzo 2004.

Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito, ex art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 466 del 1997 (dual income tax) . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 marzo 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente ad alcune prove. . . . . Pag. 15

DECRETO 16 marzo 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 16

DECRETO 25 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove. . . . . Pag. 18

DECRETO 26 marzo 2004.

Revoca del decreto 19 novembre 2003, relativo alla sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento del 31 luglio 2003, concernente il riconoscimento come organizzazione di produttori della soc. consortile «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA FVG», in Marano Lagunare. Pag. 19

DECRETO 29 marzo 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. . . . . Pag. 20

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 marzo 2004.

Modifiche del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979 . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 marzo 2004, n. **2/04.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno 2003. . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dei giorni 31 marzo e 1° aprile 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 26

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «PA Olvac+I+E» Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvosuin-Mr» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cattlemaster rip» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium». . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zolane» . . . . Pag. 28

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Gastrogard» . . . . Pag. 29

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Salenvac T». . . . . Pag. 29

Procedura di mutuo riconoscimento della specalità medicinale per uso veterinario «Porsilis® Glässer». . . . . . Pag. 29

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis® RT inac» . . . . . Pag. 30

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Enzaprost» . . . . Pag. 30

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Genova, San Giovanni al Natisone e Chioggia . . . . Pag. 30

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3345).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004 e n. 3343 del 12 marzo 2004;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le ulteriori idonee misure per il superamento della situazione in atto in tutto il territorio regionale;

Considerati altresì gli esiti della riunione tenutasi con i rappresentanti delle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2004;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, si avvale dei Prefetti delle province della regione stessa in qualità di soggetti attuatori, subentrando nei poteri commissariali precedentemente loro assegnati dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa; i predetti Prefetti continuano ad avvalersi delle strutture commissariali da loro rispettivamente costituite operando sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, provvede, altresì, al limitato fine di assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando ai sindaci nella titolarità e nell'esercizio di tali potestà per la durata dello stato di emergenza.

Art. 2.

1. Ferme restando le obbligazioni dei soggetti concessionari, il Commissario delegato è autorizzato:

a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni medesime, che si determinano anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti regionali, in attesa dell'approvazione del piano di cui alla successiva lettera *b)*;

b) a definire un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell'ambito del territorio della regione Campania, recante indicazioni sulla quantità e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni, da approvarsi da parte del Governo d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

c) ad utilizzare, per quanto riguarda la frazione organica stabilizzata, i sovvalli ed il combustibile derivato dai rifiuti, per le predette finalità di utilizzo e smaltimento, siti ed impianti ubicati nel territorio regionale, anche adottando provvedimenti di requisizione temporanea ed occupazioni d'urgenza, quantificando e corrispondendo i conseguenti indennizzi omnicomprensivi sulla base di stime da definirsi in ragione del valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, asseverate da giuramento, effettuate da un collegio di tecnici professionisti indicati, entro tre giorni dalla

richiesta, dai presidenti dei competenti consigli degli ordini, ovvero da dipendenti pubblici aventi specifiche professionalità nominati dal commissario delegato;

d) ad assicurare il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare e, qualora tali soggetti non vi provvedano nei tempi stabiliti, a porre in essere gli interventi finalizzati a consentire il predetto trasporto, ferme restando le iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti;

e) ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire il differimento, con decorrenza dalla data di relativa adozione, dei termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di stoccaggio, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto;

f) a prorogare, se necessario, ed in via temporanea, l'esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue, nei limiti necessari per far fronte al particolare contesto emergenziale in atto;

g) ad assumere le più utili iniziative dirette all'individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti;

h) ad assicurare, nella individuazione dei siti, la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di apposita Consulta costituita dal presidente della provincia e dai sindaci dei territori interessati;

i) ad adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche.

2. I Prefetti territorialmente competenti provvedono, per quanto di specifica competenza in ordine alla necessaria collaborazione delle Forze dell'ordine, ad assicurare la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.

3. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza e di quelle citate in premessa, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, istituisce una Commissione tecnico-scientifica composta da sette esperti, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dalla regione Campania, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal rettore dell'Università di Napoli «Federico II» ed uno dal Commissario delegato. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal secondo componente designato dal Dipartimento della protezione civile.

2. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato anche avvalendosi dei consulenti operanti presso la struttura commissariale è autorizzato ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata all'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei contraenti. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di tre unità di personale in quiescenza delle Forze di polizia a cui è riconosciuto un compenso mensile commisurato a 100 ore di lavoro straordinario, nonché ad avvalersi di personale della pubblica amministrazione, individuato dal medesimo Commissario delegato, per l'espletamento di attività di lavoro straordinario da espletarsi presso la struttura commissariale, nel limite massimo di 100 ore mensili.

4. Con propria determinazione il Commissario delegato istituisce un Nucleo operativo di supporto composto da dodici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, designati dalle rispettive istituzioni di appartenenza, e resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta formulata dal commissario delegato. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai predetti componenti sono determinati con provvedimento del Commissario delegato e posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

5. Al fine di assicurare nel tempo un compiuto monitoraggio delle emissioni delle strutture destinate allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente per la tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale del Centro europeo per l'ambiente e la salute della Organizzazione mondiale della sanità, stipulando all'uopo apposite convenzioni anche per definire gli aspetti finanziari.

6. Il Commissario delegato è coadiuvato da personale tecnico ed amministrativo del Dipartimento della protezione civile individuato con determinazione del Capo del dipartimento medesimo.

Art. 4.

1. Al Commissario delegato per le finalità di cui alla presente ordinanza è assegnato l'importo di 15 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'importo di 500.000,00 euro per il funzionamento della struttura commissariale, a carico del medesimo Fondo.

2. La regione Campania è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse di cui al presente articolo nonché le ulteriori che si rendessero disponibili, sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al dott. Corrado Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.

5. Per la durata dell'emergenza le risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato sono vincolate al perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato - dott. Corrado Catenacci è autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, ed a quelle indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2425 del 1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2774 del 1998, all'art. 18 dell'ordinanza n. 2948 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3031 del 1999, all'art. 5 dell'ordinanza n. 3032 del 1999, all'art. 6 dell'ordinanza n. 3060 del 2000, all'art. 17 dell'ordinanza n. 3100 del 2000, nonché all'art. 4 dell'ordinanza n. 3286 del 9 maggio 2003, anche alle seguenti ulteriori norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11 e successive modificazioni;

legge 30 novembre 1950, n. 996;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 21 e 22, e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, 402 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e integrazioni,

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46;

decreto legislativo n. 36 del 2003, articoli 2, 5, 8, 9, 10;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono soppressi, l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, nonché tutte le disposizioni previste nelle ordinanze di protezione civile citate in premessa in contrasto con le disposizioni previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 marzo 2004.

Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni.

A tutti i Ministeri

Uffici di gabinetto

Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato Segretariato generale

Alla Corte dei conti Segretariato generale

All'Avvocaura generale dello Stato - Segretariato ge nerale

Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Formez

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle Università italiane

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 13 dicembre 2001, recante «Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella»;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Premessa.*

Il Dipartimento della funzione pubblica intende sostenere la capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni.

Il Dipartimento ritiene, infatti, che, per lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni, le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia — oltre che la sicurezza — degli ambienti di lavoro, costituiscano elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche.

Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha collocato tra le priorità di cambiamento da sostenere nelle amministrazioni pubbliche, quella di creare specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa.

Il Dipartimento intende così segnalare all'attenzione delle amministrazioni pubbliche un aspetto rilevante per lo sviluppo delle motivazioni al lavoro spesso trascurato nella tradizionale gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche. Si tratta, quindi, di rendere le amministrazioni pubbliche datori di lavoro esemplari attraverso una rinnovata attenzione ad aspetti non monetari del rapporto di lavoro, consentendo l'avvio di modelli gestionali delle risorse umane diretti a favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro, l'aumento dei livelli di produttività, nel contesto delle relazioni sindacali.

2. *Finalità della direttiva.*

Con questa direttiva il Dipartimento della funzione pubblica, in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della pubblica amministrazione, pone l'attenzione sulla gestione delle risorse umane, dando contenuto a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, all'art. 7. La direttiva individua:

a) le motivazioni per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo;

b) le indicazioni da seguire per accrescere il benessere organizzativo;

c) gli strumenti per l'attuazione della direttiva.

3. *Le motivazioni per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo.*

Questa direttiva nasce anche dalla necessità di valutare l'impatto organizzativo delle riforme legislative degli ultimi anni e delle trasformazioni legate all'utilizzo delle nuove tecnologie sul personale delle amministrazioni pubbliche e di responsabilizzare la dirigenza sulla efficace gestione delle risorse umane.

Le amministrazioni sono invitate, adottando le opportune forme di relazioni sindacali, a valutare e migliorare il benessere all'interno della propria organizzazione rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento per:

valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra dirigenti e operatori, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria amministrazione;

rendere attrattive le amministrazioni pubbliche per i talenti migliori;

migliorare l'immagine interna ed esterna e la qualità complessiva dei servizi forniti dall'amministrazione;

diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell'orientamento al risultato, al posto della cultura dell'adempimento;

realizzare sistemi di comunicazione interna;

prevenire i rischi psico-sociali di cui al decreto legislativo n. 626/1994.

Il Dipartimento della funzione pubblica intende richiamare l'attenzione dei comitati di settore affinché, negli atti di indirizzo per la stipula dei contratti collettivi del personale delle aree dirigenziali, venga richiamato con particolare evidenza lo specifico impegno di tutti ad assicurare, negli ambiti di propria competenza e secondo le linee sopra indicate, adeguati livelli di benessere organizzativo, e ciò in diretta correlazione funzionale con gli obiettivi ed i risultati dell'azione dirigenziale.

4. *Le indicazioni da seguire per accrescere il benessere organizzativo.*

I. L'attenzione al benessere organizzativo come elemento di cambiamento culturale.

In tutte le amministrazioni pubbliche la complessità dei problemi da affrontare è in aumento. L'insoddisfazione per gli strumenti tradizionali di gestione del personale è evidente e crescono le esigenze di individuare nuove politiche di sviluppo e di intervento.

In un sistema ad alta intensità di lavoro intellettuale, la convivenza organizzativa non può svolgersi soltanto sotto la dimensione del governo gerarchico e delle scansioni procedurali: una variabile altrettanto fondamentale è rappresentata dal sentire individuale e dalle relazioni informali tra le persone che interagiscono nello stesso ambiente di lavoro.

II. L'attenzione alle variabili critiche.

Per assicurare il benessere organizzativo le amministrazioni devono prestare attenzione alle seguenti variabili:

A. *Caratteristiche dell'ambiente nel quale il lavoro si svolge:*

l'amministrazione allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente.

B. *Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche organizzative:*

l'amministrazione definisce obiettivi espliciti e chiari ed assicura coerenza tra enunciati e prassi operative.

C. *Riconoscimento e valorizzazione delle competenze:*

l'amministrazione riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e stimola nuove potenzialità, assicurando adeguata varietà dei compiti ed autonomia nella definizione dei ruoli organizzativi nonché pianificando adeguati interventi di formazione.

D. *Comunicazione intraorganizzativa circolare:*

l'amministrazione ascolta le istanze dei dipendenti e stimola il senso di utilità sociale del loro lavoro.

E. *Circolazione delle informazioni:*

l'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti le informazioni pertinenti il loro lavoro.

F. *Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali:*

l'amministrazione adotta tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali.

G. *Clima relazionale franco e collaborativo:*

l'amministrazione stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e collaborativo.

H. *Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi:*

l'amministrazione assicura la scorrevolezza operativa e la rapidità di decisione e supporta l'azione verso gli obiettivi.

I. *Giustizia organizzativa:*

l'amministrazione assicura, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del personale e di attribuzione dei carichi di lavoro.

L. *Apertura all'innovazione:*

l'amministrazione è aperta all'ambiente esterno e all'innovazione tecnologica e culturale.

M. *Stress:*

l'amministrazione tiene sotto controllo i livelli percepiti di fatica fisica e mentale nonché di stress.

N. *Conflittualità:*

l'amministrazione gestisce l'eventuale presenza di situazioni conflittuali manifeste o implicite.

III. Il processo per la rilevazione e il miglioramento del benessere organizzativo.

Per accrescere il benessere organizzativo le amministrazioni devono seguire processo articolato nelle seguenti fasi:

a) individuazione dei ruoli nel processo di rilevazione e miglioramento del benessere;

b) definizione della procedura di rilevazione e d'intervento;

c) predisposizione degli strumenti di rilevazione;

d) raccolta dei dati;

e) elaborazione dei dati;

f) restituzione dei risultati;

g) definizione del piano di miglioramento;

h) monitoraggio e verifica del piano di miglioramento.

IV. Contenuti e strumenti del piano di miglioramento.

Sulla base delle rilevazioni condotte, le amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, devono adottare un piano di miglioramento del benessere organizzativo che può riguardare uno o più dei seguenti aspetti:

a) struttura e ruoli organizzativi;

b) innovazione tecnologica;

c) processi organizzativi;

d) cultura organizzativa;

e) politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane;

f) comunicazione interna e esterna;

g) modifica di norme e procedure.

5. *Strumenti per l'attuazione della direttiva.*

Per aiutare operativamente le amministrazioni a pianificare, condurre ed utilizzare efficacemente le rilevazioni di benessere organizzativo in attuazione di questa direttiva il Dipartimento della funzione pubblica ha realizzato il manuale operativo «Benessere organizzativo. Per migliorare la qualità del lavoro nelle amministrazioni pubbliche» (collana Analisi e strumenti per l'innovazione, del Dipartimento della funzione pubblica). Il manuale può essere acquisito dalle amministrazioni interessate secondo le modalità indicate sul sito www.funzionepubblica.it

Il Dipartimento della funzione pubblica dedicherà apposite riunioni dei direttori generali del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici a queste tematiche e promuoverà il confronto con le organizzazioni sindacali per favorire l'attuazione di questa direttiva nel più ampio contesto delle politiche di gestione delle risorse umane, anche attraverso idonei strumenti di monitoraggio.

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A03423

DIRETTIVA 24 marzo 2004.

Rilevazione della qualità percepita dai cittadini.

A tutti i Ministeri

Uffici di gabinetto

Uffici per la relazione con il pubblico

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Formez

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle Università italiane

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994, recante «Direttiva sui principi per l'istituzione e il funzionamento degli Uffici per le relazioni con il pubblico»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, recante «Struttura di missione per la comunicazione e informazione ai cittadini»;

Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 13 dicembre 2001, recante «Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica 7 febbraio 2002, recante «Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 dicembre 2002, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella»;

EMANA
la presente direttiva:

1. *Premessa.*

Il processo di trasformazione e modernizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato nei primi anni novanta è stato guidato soprattutto dalla necessità di migliorare la soddisfazione dei cittadini e delle imprese per i servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

In tale processo, hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi ma anche quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, così come percepiti dai soggetti fruitori. Già il decreto legislativo n. 29 del 1993 nell'art. 12, così come la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, individuavano la partecipazione e l'ascolto dei cittadini quali strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati.

Nonostante tale esigenza sia oggi largamente riconosciuta, e nonostante le numerose iniziative attivate dalle amministrazioni, permangono ancora incertezze nell'individuazione delle soluzioni più appropriate. Uno degli strumenti più utilizzati è la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti o, in altri termini, del grado della qualità percepita da parte dei cittadini e delle imprese, comunemente denominata indagine di customer satisfaction.

Le indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici servono ad ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino-cliente esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. Rilevare la customer satisfaction consente alle amministrazioni di uscire dalla propria autoreferenzialità, aiutandole a relazionarsi con i cittadini, a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi.

Occorre quindi che le amministrazioni diventino maggiormente capaci di dare valore al punto di vista del cittadino e occorre che l'ascolto diventi una funzione permanente, pianificata, organizzata e governata dei servizi pubblici.

2. *Gli obiettivi della direttiva.*

In linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono infatti a:

definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese;

favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino.

3. *Gli impegni richiesti alle amministrazioni pubbliche.*

Per il raggiungimento degli obiettivi di questa direttiva le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere alcuni precisi impegni.

Il primo impegno riguarda la progettazione e lo svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi pubblici percepita dai cittadini, approntando metodologie e strumenti adeguati.

Il secondo impegno riguarda la diffusione con mezzi idonei dei risultati della rilevazione e la definizione, in correlazione con gli esiti delle analisi effettuate, delle strategie di intervento e dei programmi di miglioramento, in modo da adeguare progressivamente i servizi ai bisogni dei cittadini, soprattutto in termini di accesso e di fruibilità.

Il terzo impegno consiste nel favorire all'interno delle amministrazioni lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi livelli decisionali nonché tutti gli operatori dei servizi.

Il quarto impegno consiste nella creazione delle specifiche competenze professionali necessarie a progettare e gestire le indagini sulla qualità percepita.

4. *Le indicazioni da seguire per la realizzazione e l'utilizzo delle rilevazioni sulla qualità percepita.*

I. Significato e utilizzazione delle rilevazioni sulla qualità percepita.

La qualità di un servizio può essere definita come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche di un servizio da cui dipendono le sue capacità di soddisfare completamente un dato bisogno. In tal senso, il monitoraggio della qualità percepita assume lo specifico significato di strumento utile al miglioramento continuo della qualità del servizio. Conoscere le aspettative e i bisogni del destinatario del servizio è una condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti.

Il valore della customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche consiste nell'individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione, nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere dalla stessa amministrazione. Rilevare la customer satisfaction serve a costruire un modello di relazione amministrazione-cittadini basato sulla fiducia e a dare nuova legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di dare risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese.

Si tratta, quindi, di verificare rispetto a specifici servizi offerti dalle amministrazioni:

lo scostamento tra i bisogni del cittadino ed il punto di vista dell'amministrazione tenuto conto delle circostanze che i bisogni e le attese non sono sempre ben compresi dall'amministrazione e che amministrazione e cittadini possono attribuire un ordine di priorità diverso ai bisogni;

lo scostamento tra le attese del cittadino e i livelli di servizio definiti, in considerazione del fatto che spesso l'insoddisfazione del cittadino dipende dal disallineamento tra le proprie attese e i livelli di prestazione previsti dall'amministrazione;

lo scostamento tra i livelli di servizio definiti (e promessi) e le prestazioni effettivamente fornite, ascrivibile a disservizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi;

lo scostamento tra le prestazioni effettivamente erogate e la percezione del cittadino, il cui grado di soddisfazione dipende anche da aspetti soggettivi e relativi alla propria personale esperienza di fruizione del servizio.

Va tenuto inoltre presente che, con i necessari adattamenti, la rilevazione della customer satisfaction può essere effettuata anche da quelle amministrazioni che non erogano direttamente servizi al cittadino, ma svolgono in prevalenza funzioni di programmazione e di regolazione (come è il caso, ad esempio, di molte amministrazioni centrali, di interi settori di attività di regioni e province, etc.). Ciò è particolarmente utile per rilevare la soddisfazione del cliente interno, sia esso un'altra unità organizzativa interna della stessa amministrazione oppure un'altra amministrazione pubblica.

Per favorire il corretto ed efficace utilizzo di questo strumento, è utile precisare che cosa non è un'indagine di customer satisfaction:

non è un sondaggio d'opinione e cioè uno strumento finalizzato a misurare il consenso della cittadinanza nei confronti del livello politico o il grado di notorietà dell'amministrazione;

non è la semplice distribuzione di un questionario di gradimento distribuito senza aver definito le relative modalità di predisposizione, somministrazione, elaborazione ed utilizzo;

non è un dato statistico fine a sé stesso, dal momento che i dati rilevati assumono il valore di informazioni significative solo se correlati a possibili azioni e interventi di miglioramento;

non è una misura dell'adeguatezza del personale e dei servizi a diretto contatto con il l'utente, in quanto misura la capacità di tutta l'organizzazione di generare valore per il cittadino e riguarda tutti gli aspetti del servizio (tecnici, relazionali, ambientali, di immagine, economici, organizzativi).

La rilevazione della customer satisfaction è particolarmente utile nei casi in cui:

si definiscono le politiche di intervento nelle fasi della pianificazione e dell'individuazione delle scelte e delle priorità;

si intende valutare l'impatto degli interventi di miglioramento dei servizi, per verificarne il riconoscimento da parte del cittadino;

si impostano gli strumenti di controllo e valutazione interni (controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo strategico etc.).

È sconsigliato l'utilizzo di rilevazioni della qualità percepita nei contesti dove i servizi non hanno raggiunto un minimo livello di strutturazione organizzativa, in quanto le condizioni di un percorso di miglioramento sono collegate ad una realtà definita e ad una relazione con il cittadino consolidata.

II. Fasi del processo di rilevazione.

Il processo di rilevazione della qualità percepita consiste in quattro distinte fasi che devono essere puntualmente rispettate per il successo dell'iniziativa.

a. La preparazione della rilevazione.

Nella fase preparatoria della rilevazione viene definito l'ambito e l'obiettivo dell'indagine. Viene deciso se realizzare la ricerca con risorse interne oppure se ricorrere a professionalità esterne e viene scelto il modello di rilevazione più adeguato all'obiettivo. Durante questa fase è utile effettuare una pre-indagine esplorativa per verificare:

l'eventuale esistenza di dati già disponibili presso l'amministrazione o fornitori esterni (ISTAT, associazioni di categoria, etc,), da utilizzare quale base per la ricerca;

la qualità dei dati esistenti in termini di completezza, aggiornamento, grado di dettaglio, neutralità, etc;

le modalità di svolgimento del servizio anche mediante momenti di osservazione diretta.

b. La raccolta dei dati.

Questa fase è costituita dalle seguenti attività principali:

la raccolta di informazioni (attraverso interviste, focus group, etc.) per definire meglio i fattori di soddisfazione da prendere in considerazione ai fini dell'indagine e i bisogni/attese da verificare;

la progettazione degli strumenti di rilevazione, delle modalità di somministrazione, e la scelta dell'ampiezza dell'eventuale campione;

la somministrazione degli strumenti predisposti (intervista personale, intervista telefonica, questionari da compilare a cura dell'utente, etc.) con modalità che favoriscano la partecipazione del cittadino, nonché la comprensione delle domande e che garantiscano l'obiettività dell'inchiesta.

c. L'elaborazione e l'interpretazione dei dati.

In questa fase vengono elaborati ed interpretati i dati raccolti per valutare la soddisfazione dei cittadini, evidenziando la distribuzione degli utenti tra i diversi livelli di soddisfazione, la graduazione per importanza dei bisogni rilevati, le soglie minime e le soglie massime di attesa per la soddisfazione di ciascun bisogno, le soglie di tolleranza, le ragioni della presenza di forti aree di insoddisfazione o di gradimento, i punti di forza del servizio e le aree di debolezza su cui intervenire con azioni di miglioramento.

d. La presentazione e l'utilizzazione dei risultati.

È questa la fase conclusiva, nella quale si procede alla presentazione dei risultati all'interno e all'esterno dell'amministrazione in funzione della loro utilizzazione, per definire piani di miglioramento operativi, allocare specifiche responsabilità di miglioramento, controllare l'andamento dei risultati ottenuti, attuare tutte le azioni correttive e preventive, attivare l'orientamento all'utente dell'intera organizzazione in una logica di servizio, soddisfare pienamente le esigenze dei destinatari anticipando le loro aspettative.

III. Suggerimenti per garantire la buona riuscita dell'indagine.

Per garantire la buona riuscita dell'indagine occorre adottare alcuni accorgimenti operativi che non assumono valore prescrittivo ma che vengono qui indicati quali linee-guida e consigli pratici per le amministrazioni.

a. Seguire un percorso corretto.

È importante definire puntualmente le fasi e gli elementi del percorso, pur con tutta la flessibilità e disponibilità alle modifiche che potrebbero rendersi necessarie nel tempo. Le azioni da compiere sono le seguenti:

definire l'ambito, gli obiettivi e i vincoli dell'indagine (di risorse, di tempo, di estensione etc.);

definire il programma di lavoro, individuando il responsabile del progetto, le fasi operative, il personale da coinvolgere, i tempi di attuazione, i costi ed i benefici.

b. Definire il ruolo degli attori coinvolti.

I principali ruoli-chiave nelle indagini di customer satisfaction sono i seguenti:

il vertice decisionale dell'amministrazione, sia esso il livello politico o il livello diigenziale, di cui sono essenziali il coinvolgimento, l'impegno, nella qualità di primo destinatario dei risultati sulla efficacia delle prestazioni e di primo responsabile della defmizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e dell'allocazione delle risorse;

le unità organizzative deputate a promuovere e diffondere, all'interno dell'amministrazione, la cultura della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative di formazione;

l'ufficio relazioni con il pubblico il cui compito precipuo, come prevede l'art. 8, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è quello di attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

gli operatori a stretto contatto con i fruitori dei servizi, che sono la naturale interfaccia con i bisogni e le aspettative dei cittadini, e in generale tutti gli operatori dei servizi valutati, per favorire la loro partecipazione attiva all'indagine e soprattutto la condivisione dei risultati e dei possibili percorsi di miglioramento;

gli utenti, anche attraverso le loro organizzazioni rappresentative, in quanto destinatari dei servizi, sia nella fase di preparazione dell'indagine per contribuire all'individuazione dei parametri e degli indicatori di soddisfazione, sia nella fase di raccolta dei dati nella quale svolgono il ruolo di soggetti attivi, sia nelle fasi di interpretazione, presentazione e di utilizzo dei risultati, anche in funzione della definizione e della realizzazione dei programmi di miglioramento.

c. Curare la comunicazione interna ed esterna.

Negli interventi di rilevazione della qualità percepita, la comunicazione interna riveste un ruolo di grande importanza per:

il coinvolgimento e la motivazione delle persone, la promozione di atteggiamenti positivi e costruttivi e l'attenuazione delle resistenze al cambiamento;

la costruzione della cultura della customer satisfaction in termini di rafforzamento del valore della centralità del cittadino, di accettazione di nuovi paradigmi organizzativi, di superamento delle routine e di ricerca del miglioramento;

il mantenimento nel tempo dell'adesione ai programmi di customer satisfaction;

Anche la comunicazione esterna svolge un ruolo di grande rilievo in quanto:

favorisce la partecipazione attiva dei cittadini all'intervento;

rafforza la credibilità dell'amministrazione, conferendo trasparenza ai dati raccolti, rendendo visibile l'organizzazione dei servizi e mostrando come le azioni correttive abbiano inciso sulla loro qualità.

È di primaria importanza che le azioni di comunicazione siano programmate fin dall'inizio, quali parti integranti e non marginali dell'iniziativa, con la partecipazione dei vertici dell'amministrazione. Può risultare anche utile, a fronte dei risultati ottenuti, utilizzare la comunicazione come strumento per rafforzare e divulgare il buon esito delle iniziative.

d. Gestire al meglio l'eventuale ricorso a consulenti esterni.

Per realizzare i propri programmi di rilevazione della customer satisfaction l'amministrazione può utilizzare risorse interne o ricorrere a professionalità esterne. La titolarità e la responsabilità dell'intervento è comunque dell'amministrazione. La consulenza può essere utilizzata in alcune fasi e con specifici ruoli:

scelta del modello, dell'ampiezza e delle modalità dell'intervento e valutazione dei costi e dei benefici;

rafforzamento della consapevolezza dell'importanza strategica della customer satisfaction sia negli amministratori che negli operatori dei servizi;

effettuazione delle rilevazioni tenuto conto che il consulente può agire in modo più neutrale, cogliendo dal cittadino maggiori spunti ed indicazioni;

trasferimento della metodologia e degli strumenti al personale interno perché diventino patrimonio dell'amministrazione.

e. Raccordare le rilevazioni ai processi decisionali e ai sistemi gestionali.

Le valutazioni della qualità percepita per poter influire efficacemente sul sistema organizzativo delle amministrazioni devono essere raccordate con i principali sistemi gestionali delle stesse amministrazioni e cioè con:

il sistema di programmazione e di controllo, per mettere il vertice dall'amministrazione in grado di assumere le proprie decisioni sulla base di valutazioni che riguardano anche la capacità dell'amministrazione di soddisfare i bisogni dei cittadini;

il sistema premiante, da orientare anche al miglioramento della qualità sulla base dei giudizi espressi dai destinatari dei servizi;

i modelli gestionali per la qualità (quali le norme ISO), che individuano, unitamente alla gestione per processi, al miglioramento continuo, al ruolo della direzione ed alla verifica dei risultati, la customer satisfaction quale leva strategica per il miglioramento e lo sviluppo dell'organizzazione.

f. Prevedere la continuità delle rilevazioni.

Le rilevazioni di customer satisfaction non possono costituire fatti meramente episodici. È la continuità nel tempo, infatti, che consente di capire l'evoluzione dei bisogni e delle attese dei cittadini e di monitorare la capacità dell'amministrazione di adeguarsi ai cambiamenti e di adeguare i propri standard di attività. La continuità di rilevazione fornisce all'amministrazione anche la possibilità di capire in quale misura le azioni correttive adottate si sono tradotte in risultati effettivi e percepiti positivamente dai cittadini.

Si suggerisce che le rilevazioni di base sui bisogni e sulle attese dei cittadini, sulle scale di priorità e sulle soglie di tolleranza vengano ripetute ogni quattro o cinque anni e in occasione di grandi cambiamenti normativi, organizzativi o tecnologici. Le indagini del livello di soddisfazione dei cittadini, più agili e meno costose, dovrebbero essere invece effettuate con frequenza maggiore, preferibilmente annuale.

5. Gli strumenti per l'attuazione della direttiva.

Per aiutare operativamente le amministrazioni a pianificare, condurre ed utilizzare efficacemente le rilevazioni di customer satisfaction, in attuazione di questa direttiva il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito del Programma cantieri, ha realizzato il manuale operativo La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche: Valutare la qualità percepita dai cittadini (collana Analisi e strumenti per l'innovazione del Dipartimento della funzione pubblica). Il Manuale può essere acquisito dalle amministrazioni interessate secondo le modalità indicate sul sito www.funzionepubblica.it

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A03424

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2004.

Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito, ex art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 466 del 1997 (dual income tax).

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con il quale il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato è assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Visto il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio, differenziabile in funzione del settore dell'attività e delle dimensione dell'impresa, nonché della localizzazione;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, sono il «Rendistato» (rendimento medio mensile dei B.T.P. con vita residua superiore all'anno) e il «Rendiob» (rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);

Considerato che per il 2003 la media dei parametri lordi è stata rispettivamente pari al 3,567 per cento per il Rendistato e allo 0,012 per cento per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento è il 3,579 per cento;

Ritenuta, l'opportunità di dare valutazione all'elemento rischio in misura analoga a quella data con il proprio decreto 28 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2003, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione e misura del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito

1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nei comma 1, dell'art. 1, nel comma 2, dell'art. 5 e nel comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma 1, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A03478

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 marzo 2004 dal Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, nella persona del responsabile dott.ssa Nella Tucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Regolamento CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90
pH	Regolamento CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90
Solforosa combinata	Regolamento CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Metodo rapido di prova
Solforosa libera	Regolamento CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Metodo rapido di prova
Solforosa totale	Regolamento CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Metodo rapido di prova

04A03471

DECRETO 16 marzo 2004.

Autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 marzo 2004 dal laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, nella persona del responsabile dott.ssa Nella Tucci, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Regolamento CEE 2568/91 All. II GU CEE L248 05/09/91
Analisi Spettrofotometrica	Regolamento CEE 2568/91 All. IX GU CEE L248 05/09/91
Numero di perossidi	Regolamento CEE 2568/91 All. III GU CEE L248 05/09/91

04A03472

DECRETO 25 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16. lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001 con il quale il laboratorio dipartimento provinciale di Macerata agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ubicato in Macerata, via Trento n. 95, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio dipartimento provinciale di Macerata - agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ubicato in Macerata, via Trento n. 95, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 luglio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 14
Estratto secco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 4
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 35
Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 3
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 all 34

04A03470

DECRETO 26 marzo 2004.

Revoca del decreto 19 novembre 2003, relativo alla sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento del 31 luglio 2003, concernente il riconoscimento come organizzazione di produttori della soc. consortile «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA FVG», in Marano Lagunare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni di concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in particolare l'art. 5 relativo al riconoscimento per i prodotti di acquacoltura;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi dei suddetti regolamenti comunitari la società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» - Soc. consortile A.r.l. con sede a Marano Lagunare, come organizzazione di produttori per i molluschi bivalvi di allevamento della specie *Tapes Semidecussatus*;

Considerato che, in base a quanto previsto dal regolamento n. 2318/2001, art. 7 paragrafo 1, è stato disposto un controllo, da parte della competente Autorità marittima, sul funzionamento della suddetta società, in particolare per quanto previsto dall'art. 5, paragrafo n. 3, del reg. n. 104/2000, in base al quale le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominante su un determinato mercato;

Visto il decreto in data 19 novembre 2003 con il quale, in attesa dell'esito del suddetto accertamento da parte della competente Autorità marittima, è stata provvisoriamente sospesa l'efficacia del provvedimento in data 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento della società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA FVG» - Soc. consortile a r.l. con sede a Marano Lagunare;

Visto il decreto del direttore Marittimo di Trieste n. 11/2003 del 27 novembre 2003 con il quale è stata nominata la commissione di verifica delle condizioni di riconoscimento della suddetta società;

Visto il verbale in data 28 novembre 2003 redatto dalla commissione medesima inerente il suddetto accertamento, dal quale si rileva che la suddetta società, nel rispondere ai requisiti previsti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001, art. 5 per quanto concerne la produzione in acquicoltura della specie ittica denominata «*tapes semidecussatus*» nella zona della laguna di Marano, non detiene sul mercato una posizione dominante, essendo presente nella stessa zona altra realtà produttiva della medesima specie ittica raccolta con sistemi tradizionali di pesca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del provvedimento in data 19 novembre 2003, con il quale era stata temporaneamente sospesa l'efficacia del decreto del 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento come organizzazione di produttori della suddetta società consortile;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 19 novembre 2003, con il quale è stata temporaneamente sospesa l'efficacia del provvedimento del 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento come organizzazione di produttori, ai sensi del reg. n. 104/2000 e del reg. n. 2318/2001, art. 5 della società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» - Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare, è revocato.

Art. 2.

È confermata l'efficacia del provvedimento datato 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento della società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» - Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare, ai sensi del reg. n. 104/2000 e del reg. n. 2318/2001, art. 5, come organizzazione di produttori di acquacoltura della specie di mollusco «*tapes semidecussatus*» nella zona lagunare di Marano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2004

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

04A03474

DECRETO 29 marzo 2004.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua, le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P., con sede in Perugia, fraz. San Martino in Colle, via Viscioloso n. 21, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria allevatori e macellatori nella filiera carni fresche, individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione. controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato 3 A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» con decreto ministeriale 18 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P., con sede in Perugia, fraz. San Martino in Colle, via Viscioloso n. 21, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» registrata con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» I.G.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» appartenenti alla categoria «allevatori e macellatori» nella filiera carni fresche, individuata all'art. 4, lettera *e)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03473

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2004.

Modifiche del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'esigenza di apportare al predetto regolamento alcune modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Il punto *b)* dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979 è sostituito da:

«*b)* è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana.».

Art. 2.

Il punto *d)* dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979, è sostituito da:

«*d)* ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente — per tipo e durata degli studi — a quello richiesto per i cittadini italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

04A03428

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 marzo 2004, n. **2/04.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno 2003.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento degli AA.GG. e del personale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio superiore della magistratura

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al commissario dello Stato della regione Siciliana

Ai Prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle Agenzie fiscali (per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze)

Alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai Presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai Presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Ai Presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario (per il tramite dei prefetti dei capoluoghi di regione)

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario (per il tramite dei prefetti dei capoluoghi di regione)

Agli enti strumentali delle regioni (per il tramite dei presidenti delle giunte regionali)

Alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali (per il tramite dei presidenti delle giunte regionali)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Ai consorzi tra comuni, province e comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli Istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

Alla agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale

Alle Aziende sanitarie e ospedaliere (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome)

Agli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome)

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome)

All'Ospedale Galliera di Genova e all'Ordine Mauriziano di Torino (per il tramite degli assessori alla sanità, rispettivamente, delle regioni Liguria e Piemonte)

Alle agenzie regionali per la protezione ambientale (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni)

Alle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome)

Alle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (per il tramite degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome)

Alla Agenzia per i servizi sanitari regionali (per il tramite dell'Assessore alla sanità della regione lazio)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'ANIACAP

Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, deI decreto legislativo n. 165/2001 (A.S.I. - CASSA DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - UNIONCAMERE)

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

e per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2003;

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999);

contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000);

contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001);

contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

contratto collettivo quadro del 19 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002);

contratto collettivo nazionale quadro del 18 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999);

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002);

decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001);

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2001).

Premessa.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2003 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da

segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (*cfr.* «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2003.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2004 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2003:

a) è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e dei numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta.

b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

c) è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2003; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale, il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro;

e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o — fatta eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonché per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;

f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

g) è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Rilevazione e trasmissione dei dati.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2004» predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad inserire generalità,

recapito telefonico/fax e l'eventuale e-mail di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2004».

Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.

Il programma può essere scaricato dal sito web: http://www.gedapfunzionepubblica.it Sulla stessa pagina che consente lo scaricamento sono presenti le istruzioni per l'installazione del programma.

Modalità di invio dei dati.

Tutti i file generati con il programma di inserimento GEDAP, contenenti i dati relativi all'anno 2003, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica utilizzando esclusivamente l'apposito comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.

Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Nello stesso sito web http://www.gedapfunzionepubblica.it sono riportate le istruzioni ai fini della registrazione di ciascuna amministrazione e della trasmissione per via telematica dei dati rilevati.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le Unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i Prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 9 marzo 2004

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 114

04A03439

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2224
Yen giapponese	126,97
Corona danese	7,4448
Lira Sterlina	0,66590
Corona svedese	9,2581
Franco svizzero	1,5594
Corona islandese	88,27
Corona norvegese	8,4360
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,833
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,25
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6540
Lira maltese	0,4258
Zloty polacco	4,7336
Leu romeno	40963
Tallero sloveno	238,3800
Corona slovacca	40,115
Lira turca	1612187
Dollaro australiano	1,6052
Dollaro canadese	1,5979
Dollaro di Hong Kong	9,5228
Dollaro neozelandese	1,8365
Dollaro di Singapore	2,0459
Won sudcoreano	1401,42
Rand sudafricano	7,7788

Cambi del giorno 1º aprile 2004

Dollaro USA	1,2320
Yen giapponese	127,82
Corona danese	7,4458
Lira Sterlina	0,66660
Corona svedese	9,2340
Franco svizzero	1,5595
Corona islandese	88,44
Corona norvegese	8,4740
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	32,885
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,70
Litas lituano	3,4545
Lat lettone	0,6568
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,7503
Leu romeno	41125
Tallero sloveno	238,4300
Corona slovacca	40,085
Lira turca	1614628
Dollaro australiano	1,6125
Dollaro canadese	1,6150
Dollaro di Hong Kong	9,5953
Dollaro neozelandese	1,8525
Dollaro di Singapore	2,0600
Won sudcoreano	1405,90
Rand sudafricano	7,8278

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03547 - 04A03548

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «PA Olvac+I+E»

Decreto n. 30 del 9 marzo 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PA OLVAC+I+E», vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, l'influenza aviare, l'enterite emorragica e le infezioni da Riemerella anatipestifer del tacchino.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia) via Molini Emili n. 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102360017;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 102360029.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

Principio attivo:

virus inattivato della Pseudopeste aviare: non inferiore a 50 DP_{50};

virus inattivato dell'Influenza aviare (sottotipo H6N2). Titolo inducente una risposta sierologia non inferiore a 1:60 IEA*;

virus inattivato dell'Influenza aviare (sottotipo H9N2). Titolo inducente una risposta sierologia non inferiore a 1:40 IEA*;

virus inattivato dell'enterite emorragica titolo minimo. Titolo inducente una risposta immunitaria pari a 1733 UE**;

riemerella anatipestifer inattivata (sierotipo 1): non inferiore a 10^9 UFC;

riemerella anatipestifer inattivata (sierotipo 3): non inferiore a 10^9 UFC;

*inibizione dell'emoagglutinazione;

**Unità Elisa.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: tacchino da carne;

Indicazioni terapeutiche: PA Olvac+I+E è indicato per la vaccinazione dei tacchini da carne contro la pseudopeste aviare, l'influenza aviare, l'enterite emorragica e contro le infezioni da Riemerella anatipestifer per ridurre la mortalità, i segni clinici e/o le lesioni delle malattie.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03380

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvosuin-Mr».

Provvedimento n. 32 del 9 marzo 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «PARVOSUIN-MR».

10 flaconi da 10 dosi A.I.C. numero 102472014;

10 flaconi da 50 dosi A.I.C. numero 102472026.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. con sede in Avda La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

Si autorizza la modifica dei tempi di sospensione da venticinque giorni a zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cattlemaster rip».

Provvedimento n. 33 del 9 marzo 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «CATTLEMASTER RIP»:

confezione da 5 dosi A.I.C. numero 100145010;

confezione da 25 dosi A.I.C. numero 100145034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina - S.S. 156 km. 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: richiesta trasferimento produzione secondaria.

È autorizzato il trasferimento della produzione secondaria del prodotto medicinale ad azione immunologica indicato in oggetto, (formulazione, riempimento e confezionamento) dallo stabilimento Pfizer di Lincoln - Nebraska (USA) allo stabilimento Pfizer sito in Louvain-La-Neuve (Belgio).

La produzione primaria del vaccino (produzione degli antigeni) continua ad essere effettuata presso lo stabilimento Pfizer Lincoln - Nebraska (U.S.A.)

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest»

Provvedimento n. 34 del 9 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/020/02/W10.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST gel orale.

Confezione:

tubo siringa da 11,5 g - A.I.C. numero 102720012;

10 tubi siringa da 11,5 g - A.I.C. numero 102720024.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

posologia e metodo di somministrazione:

la frase: «Una singola siringa è sufficiente per trattare un cavallo di 545 Kg» viene sostituita da «Una singola siringa è sufficiente per trattare un cavallo di 575 Kg».

Natura e contenuto del contenitore:

la frase: «Siringhe calibrate in polipropilene contenenti 11,5 g di gel. Stantuffo graduato con tappo in Santoprene» viene sostituita da: «Siringhe calibrate in polietilene ad alta densità contenenti 12,2 g di gel. Stantuffo graduato in polietilene a bassa densità con tappo».

Le nuove siringhe da 12,2 g di gel sostituiscono le precedenti da 11,5 g di gel.

I numeri di A.I.C. restano invariati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium»

Provvedimento n. 37 del 10 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0133/03/IB/02.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM 75 mg - 150 mg - 300 mg (imidapril cloridrato) polvere per soluzione orale nelle confezioni: Prilium 75 mg: astuccio con flacone da 0,805 g polvere+siringa graduata da 2 ml, Prilium 150 mg: astuccio con flacone da 0,880 g polvere+siringa graduata da 2 ml, Prilium 300 mg: astuccio con flacone da 1,030 g polvere+siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576.

Titolare A.I.C.: VETOQUINOL S.A. sita in Magny Vernois — Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta mienda Terapeutica Italiana - ATI - con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: richiesta modifica periodo di validità limitatamente al Prilium 300 mg.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo ricostituzione del prodotto da sessanta giorni a settantasette giorni limitatamente alle confezioni:

Prilium 300 mg: astuccio con flacone da 1,030 g polvere+siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576031.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03376

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zolane»

Provvedimento n. 38 del 10 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento FR/V/130/01-02/IB/03-04.

Specialità medicinale per uso veterinario ZOLANE:

50 mg - 100 mg compresse per cani nelle confezioni scatola 1 blister da 10 compresse a 50 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 1 blister da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. Carros France rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione di validità da 3 anni a 5 anni.

È altresì autorizzata l'estensione del periodo di validità del principio attivo, Nimesulide, da 3 anni a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Provvedimento n. 39 del 10 marzo 2004

Procedura di mutuo riconoscimento FR/V/130/01-02/IA/01-02.

Specialità medicinale per uso veterinario: ZOLANE:

50 mg - 100 mg compresse per cani nelle confezioni scatola 1 blister da 10 compresse da 50 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 1 blister da 10 compresse da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. lère Avenue - 2065 m - L.I.D. Carros - France rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito di fabbricazione per confezionamento primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, l'aggiunta di un sito di fabbricazione per il confezionamento primario presso Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m - L.I.D. - 06516 - Carros - France.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 40 del 10 marzo 2004

Procedura di mutuo riconoscimento FR/V/130/01-02/IA/01-02.

Specialità medicinale per uso veterinario: ZOLANE:

50 mg - 100 mg compresse per cani nelle confezioni scatola 1 blister da 10 compresse da 50 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 50 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 50 mg cad., scatola 1 blister da 10 compresse da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 1 blister da 15 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 10 compresse da 100 mg cad., scatola 2 blister da 15 compresse da 100 mg cad. - A.I.C. n. 103537.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. Ière Avenue - 2065 m - L.I.D. Carros - France rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito di fabbricazione per confezionamento secondario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, l'aggiunta di un sito di fabbricazione per il confezionamento secondario presso Virbac S.A. lère Avenue 2065 m - L.I.D. - 06516 - Carros - France.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03377 - 04A03378 - 04A03379

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Gastrogard»

Decreto n. 26 del 9 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0185/001 del 26 novembre 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario «GASTROGARD» pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Merk Sharp and Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc. - P.O. Box 601-Barceloneta-Puerto Rico, con effettuazione delle operazioni di controllo e rilascio lotti sia presso lo stabilimento Merk Sharp and Dohme B.V. Waarderweg, 39-P.O. Box 581-Haarlem (Olanda) che presso lo stabilimento Merial S.a.s. - 4, Chemin du Calquet - Toulouse (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone da 7 siringhe - A.I.C. n. 103656017;

scatola di cartone da 72 siringhe - A.I.C. n. 103656029.

Composizione: ogni grammo di GastroGard™ contiene:

principio attivo: omeprazolo 370 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: «GastroGard™» è indicato per il trattamento delle ulcere gastriche.

Validità: 2 anni.

Tempi di attesa: cavallo: carne e visceri: un giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A03385

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Salenvac T»

Decreto n. 27 del 9 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0182/001.

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS SALENVAC T vaccino inattivato per l'immunizzazione attiva nei confronti di S. enteritidis e S. typhimurium nei polli riproduttori e galline ovaiole prima dell'entrata in ovodeposizione, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103642017;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103642029.

Composizione: per dose da 0,5 ml:

principi attivi: cellule inattivate con formalina di Salmonella enteritidis PT 4: 1×10^9 cellule, che inducono $\geq$ RP; cellule inattivate con formalina di Salmonella typhimurium DT104: 1×10^9 cellule, che inducono ≥ 1 RP;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (riproduttori ed ovaiole).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei polli, al fine di ridurre la colonizzazione del cieco e l'escrezione fecale di S. enteritidis e S. typhimurium.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 12 mesi in confezione integra. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura dei flaconi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03383

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis® Glässer»

Decreto n. 28 del 9 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0107/001.

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS® GLÄSSER vaccino inattivato contro la malattia di Glässer nei suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 1 flacone in PET da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103662019;

scatola 6 flaconi in PET da 20 ml - A.I.C. n. 103662021;

scatola 12 flaconi in PET da 20 ml - A.I.C. n. 103662033;

scatola 1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662045;

scatola 6 flaconi in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662058;

scatola 12 flaconi in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662060;

scatola 1 flacone in PET da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 103662072;

scatola 6 flaconi in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103662084;

scatola 12 flaconi in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103662096;

scatola 1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662108;

scatola 6 flaconi in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662110;

scatola 12 flaconi in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662122;

scatola 1 flacone in PET da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 103662134;

scatola 6 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103662146;

scatola 12 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103662159;

scatola 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662161;

scatola 6 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662173;

scatola 12 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662185.

Composizione: per dose da 2 ml:

principio attivo: cellule batteriche inattivate di Haemophilus parasuis sierotipo 5, ceppo 4800:0,05 mg di azoto totale in grado di indurre $\geq$ 9,1 Unità Elisa (titolo anticorpale medio - valore $\log_2$ - nel test di potency nel topo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini per ridurre le lesioni tipiche della Malattia di Glässer causata da Haemophilus parasuis sierotipo 5.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

flaconi in PET: 24 mesi;

flaconi in vetro: 12 mesi.

I flaconi aperti vanno utilizzati immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03381

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis® RT inac»

Decreto n. 29 del 9 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0138/001.

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS® RT INAC vaccino inattivato contro la rinotracheite dei tacchini e la sindrome della testa gonfia dei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V.- Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone in PET da 500 dosi - A.I.C. n. 103663011;

flacone in PET da 1000 dosi - A.I.C. n. 103663023.

Composizione per dose da 0,5 ml:

principi attivi: virus inattivato della rinotracheite dei tacchini, ceppo But 1 #8544: $\geq$ 10 $\log_2$ unità ELISA (risposta sierologica dei polli);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e tacchini (pollastre e riproduttori).

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva dei polli per la riduzione dei sintomi clinici, incluso il calo di ovodeposizione, della sindrome della testa gonfia, causata dall'infezione da pneumovirus aviare;

immunizzazione attiva dei tacchini per la riduzione dei sintomi clinici causati dall'infezione con virus della rinotracheite dei tacchini.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03382

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Enzaprost»

Decreto n. 34 del 10 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0184/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ENZAPROST soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Produttore: Ceva Santè Animale sito in Libourne (Francia) Z.I. La Ballastière.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 10 flaconi da 5 ml - A.I.C. numero 103659013;

scatola da 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 103659025;

scatola da 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103659037;

scatola da i flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103659049.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: dinoprost (come dinoprost trometanolo) 5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

bovini: vacche, manze;

suini: scrofe, scrofette.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per la sua attività luteolitica nei bovini e suini.

Bovini: sincronizzazione dell'estro, trattamento del subentro o degli estri silenti in bovine con corpo luteo funzionale in assenza di manifestazioni estrali, induzione dell'aborto sino al giorno 120 di gravidanza, induzione del parto, come coadiuvante del trattamento delle metriti croniche o piometra in presenza di un corpo luteo funzionale o persistente.

Suini: induzione del parto a partire dal 111 giorno di gravidanza, per ridurre l'intervallo svezzamento-estro e svezzamento-concepimento in scrofe appartenenti ad allevamenti con problemi riproduttivi.

Tempi di sospensione:

bovini: carne e visceri: 3 giorni;

latte: zero ore; suini: carne e visceri: 3 giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra; 14 giorni dopo il primo prelievo dal contenitore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03384

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Genova, San Giovanni al Natisone e Chioggia.

Con decreto interministeriale n. 1205 in data 21 dicembre 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex poligono del Veilino sito nel comune di Genova - Staglieno, riportato nel catasto terreni del comune censuario di Genova e iscritto rispettivamente nei beni del:

Demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito:

alla partita 4382 N.C.T. foglio 1, mappali 212, 341, 342, 388;

alla partita 4382 N.C.T. foglio 4, mappali 5, 6, 7, 88, 89, 91, 466, 467, 468, 474, 475, 495, 502, 503, 504, 512;

alla partita 4382 N.C.T. foglio 8, mappali 1, 2, 3, 4;

alla partita 1 N.C.T. foglio 4, mappali 469, 506, 526, 605, 606;

Demanio dello Stato - ramo Difesa:

alla partita 17835 N.C.E.U. foglio 23, mappali 469, 506, 606, 607 sub.1 e sub.2, 608, per una superficie complessiva di mq 253.119.

Con decreto ministeriale n. 1284-*quater* in data 10 gennaio 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito munizioni di Medeuzza, sito nel comune di San Giovanni al Natisone (Udine) e riportato nel catasto del comune censuario di San Giovanni al Natisone rispettivamente:

alla partita 267 foglio 12, mappale A superficie 09.78.90 intestazione «Demanio dello Stato - Ramo guerra»;

alla partita 267 foglio 12, mappale A superficie 00.55.50 intestazione «Demanio dello Stato - Ramo guerra»;

alla partita 1427 foglio 15, mappale B superficie 06.12.00 intestazione «Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito», per una superficie complessiva di mq 164.640.

Con decreto interministeriale n. 1289 in data 27 febbraio 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex stazione R.D.G. sito nel comune di Chioggia, riportato nel catasto terreni del comune censuario di Chioggia alla partita 1001, foglio 25 mappale B del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4.960.

04A03425 - 04A03426 - 04A03427

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401080/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.